



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

ANDREA PELLEGRINO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2171/2025

MARCO MARIA ALMA

- Relatore -

CC - 02/12/2025

SIMONETTA COLELLA

GIUSEPPE NICASTRO

ALESSANDRO LEOPIZZI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 2/8/2025 del G.i.p. del Tribunale di Vercelli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale

Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria datata 20/11/2025 di replica alle conclusioni del Procuratore generale [REDACTED]

[REDACTED]

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 2 agosto 2025, emessa ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli ha rigettato l'opposizione avverso il decreto del Pubblico Ministero che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di euro 8.320,00 avanzata da [REDACTED] persona sottoposta ad indagini per i reati di cui agli artt. 640, 337 e 648 cod. pen.

Risulta dagli atti che in data 20 marzo 2025 [REDACTED] in origine indagato per i soli reati di cui agli artt. 640 e 337 cod. pen., a seguito di emissione di decreto del Pubblico Ministero di Novara, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare presso la propria abitazione sita in Arborio (VC) e che nell'occasione gli operatori di P.G. hanno sottoposto a sequestro la somma di denaro sopra indicata, in contanti ed in banconote di piccolo taglio, senza peraltro rinvenire beni pertinenti ai reati oggetto dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vercelli convalidava il provvedimento di sequestro adottato e disponeva la trasmissione degli atti per competenza derivante da connessione al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Novara.

Il Pubblico Ministero di Novara provvedeva, quindi, ad integrare l'iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. anche per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

L'indagato proponeva istanza di riesame al Tribunale di Novara che la rigettava



ritenendola inammissibile, dovendosi ritenere che i Carabinieri avevano proceduto al sequestro "di iniziativa" in quanto i beni specificamente ricercati con il genetico decreto di perquisizione e sequestro non erano stati rinvenuti.

La difesa dell'indagato formulava quindi richiesta di restituzione del denaro in sequestro al Pubblico Ministero di Vercelli che la rigettava e, quindi, proponeva opposizione innanzi al G.i.p. di detta città che, come detto, emetteva l'ordinanza qui impugnata.

2. Ricorre per Cassazione avverso quest'ultimo provvedimento il difensore dell'indagato, deducendo, con motivo unico: violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. ed all'art. 648 cod. pen. – Motivazione, apparente, mancante contraddittorie ed illogica.

Dopo avere premesso che la somma oggetto di sequestro era esorbitante quantomeno per un ammontare di 7.660,00 euro rispetto al reato di truffa contestato all'indagato e che [REDACTED] ha spiegato le ragioni per le quali lui e la convivente non erano soliti depositare il denaro presso Istituti di credito non disponendo di conti bancari o postali, con la conseguenza che detenevano la somma in sequestro per provvedere alle esigenze familiari, evidenzia la difesa del ricorrente l'assenza di un *fumus commissi delicti* in relazione al reato di ricettazione e segnala l'inconferenza della giurisprudenza richiamata nell'ordinanza impugnata rispetto al caso in esame.

Aggiunge, la difesa del ricorrente, che il Giudice nel confermare il provvedimento di mancata restituzione del denaro in sequestro ha rivolto esclusivamente la propria attenzione sulle modalità di occultamento del denaro e sull'assenza di una stabile occupazione lavorativa da parte dell'indagato facendo riferimento a precedenti condanne dello stesso che non gli avrebbero comunque procurato dei profitti e, in ogni caso, non vi sono elementi per ritenere che la somma ritenuta sia provento di detti reati.

3. La difesa dell'indagato, con memoria datata 20 novembre 2025 di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ha sostanzialmente ribadito quanto già evidenziato nel ricorso con riguardo al fatto che non sono mai stati individuati seri indizi circa la consumazione da parte dell' [REDACTED] dell'ipotizzato reato di ricettazione, aggiungendo che la somma sequestrata, proveniente da risparmi e da regali ricevuti dai parenti, non è particolarmente elevata e che le modalità di occultamento della stessa erano solo finalizzate a prevenire eventuali atti predatori, con la conseguenza che il sequestro della stessa è da ritenersi illegittimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza impugnata, al fine di giustificare la provenienza delittuosa del denaro in sequestro ha evidenziato i seguenti elementi:

a) risulta da un'informativa dei Carabinieri che l'indagato è privo di stabile occupazione lavorativa dal maggio del 2024 e altrettanto è a dirsi dei componenti della sua famiglia;

b) [REDACTED] né in sede di perquisizione e sequestro, né successivamente ha fornito valide giustificazioni circa il possesso della somma di denaro contante *de qua*;

c) le modalità di rinvenimento del denaro (parte all'interno di una pochette nello zaino della figlia minore contenente libri e materiale scolastico, parte in un'altra pochette contenuta in una borsa con all'interno una coperta e scarpe ginniche della minore e la restante parte in un borsello da bambina all'interno di un camper parcheggiato nel giardino dell'abitazione) sono indicative di una volontà di occultamento della somma;



d) [REDACTED] al di là della truffa che ha dato luogo all'emissione del provvedimento di perquisizione (reato in relazione al quale la difesa non ha dedotto alcuna contestazione in sede di opposizione innanzi al G.i.p.) ha (anche) subito precedenti condanne per reati contro il patrimonio commessi in Lombardia ed in Piemonte.

3. Osserva, innanzitutto, il Collegio che nel caso in esame non ci si trova in presenza di un sequestro preventivo ma di un sequestro probatorio e che non è dato cogliere dall'ordinanza impugnata quali sarebbero le finalità probatorie sottese al mantenimento del vincolo cautelare del denaro in sequestro, né quale sia esattamente la condotta delittuosa tenuta dall'indagato finalizzata ad integrare la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., non emergendo alcun concreto elemento, che vada al di là di meri sospetti, per individuare quale sia il reato presupposto di quello di ricettazione.

A ciò si aggiunge che, anche a voler ipotizzare che l'intera somma di denaro sia provento diretto di reati predatori o comunque comportanti un profitto economico consumati direttamente dall'indagato, gli stessi dovrebbero comunque essere individuati.

Questa Corte in materia di sequestro preventivo ma con principi che ben possono essere estesi anche in materia di sequestro probatorio, ha avuto modo di chiarire che «In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa» (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, PMT c/Bernaschino, Rv. 287719 – 01) e, ancora che «In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto» (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727 – 01).

4. Ne consegue che proprio l'omessa indicazione di tali elementi ulteriori significativi della sicura provenienza delittuosa del denaro impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Deve peraltro rilevarsi che la difesa del ricorrente - come già sopra parzialmente evidenziato - ha sostenuto, in via subordinata (v. pag. 3 del ricorso), che poiché [REDACTED] è stato indagato in relazione ad una truffa che aveva portato all'iniziale acquisizione della somma di 1.300,00 euro in relazione alla quale nell'immediatezza dei fatti aveva restituito la somma di 750,00 euro con la conseguenza che il profitto di detto reato sarebbe ammontato a soli 550,00 euro e che, detratto tale ammontare dalla somma sequestrata pari a 8.320,00 euro, ne deriverebbe che quantomeno in relazione alla somma di 7.660,00 (in realtà 7.770,00) euro non vi sarebbe alcuna prova della provenienza delittuosa della stessa.

Proprio tale richiesta subordinata impone che l'annullamento dell'ordinanza impugnata sia disposto con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli – Sezione G.i.p.- affinché provveda a valutare la stessa al fine di stabilire l'esatto ammontare della somma eventualmente restituenda ovvero ad evidenziare motivatamente l'esistenza di ulteriori e più pregnanti elementi a conforto della provenienza delittuosa del denaro in sequestro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vercelli.



Così è deciso, 02/12/2025

Il Consigliere estensore
MARCO MARIA ALMA

Il Presidente
ANDREA PELLEGRINO

